

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

REQUISITI

- BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE	pag.	2
- CONDIZIONI PER OTTENERE LE ASSISTENZE	pag.	2
- OPERAI: ORE VALIDE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE	pag.	2

PRESTAZIONI ORDINARIE

01. VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI	pag.	3
02. PROTESI ODONTOIATRICHE / ORTOPEDICHE / ORTOFONICHE	pag.	3
03. PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA	pag.	4
04. 150 ORE LAVORATORI STUDENTI	pag.	4
05. RIMBORSO SPESE DIDATTICHE (scuole medie)	pag.	4
06. ASSEGNI DI STUDIO (scuole superiori / università)	pag.	5
07. COLONIE ESTIVE (bambini / adolescenti)	pag.	5
08. SUSSIDIO PENSIONE	pag.	6
09. SPESE FUNERARIE PER UN FAMILIARI DI 1° GRADO	pag.	6
10. SPESE FUNERARIE PER IL LAVORATORE ISCRITTO	pag.	6
11. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI	pag.	6
12. APE 300 ORE	pag.	7
13. ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO	pag.	7
14. VESTIARIO E CALZATURE	pag.	8

PRESTAZIONI INTRODOTTE IN VIA SPERIMENTALE

01. PRIMA CASA DI ABITAZIONE (acquisto / ristrutturazione / costruzione)	<i>dal 2004</i>	pag.	9
02. PRESTAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DI IMPRESE EDILI FALLITE	<i>dal 2006</i>	pag.	10
03. ASILI NIDO: RIMBORSO RETTE	<i>dal 2009</i>	pag.	10

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

01. MISURE ANTICRISI (CIG e DISOCCUPAZIONE)	<i>dal 2009</i>	pag.	11
1. CIG ODINARIA PER MANCANZA DI LAVORO / CIG STRAORDINARIA		pag.	11
2. DISOCCUPAZIONE CONNESSA ALLA CRISI ECONOMICA		pag.	12

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

L'elenco delle assistenze a favore degli operai e degli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia, la documentazione da presentare e i requisiti necessari per maturare il diritto sono stabiliti dal regolamento della Cassa Edile e dagli accordi territoriali (CCPL).

BENEFICIARI DELLE ASSISTENZE

- 1) IL LAVORATORE iscritto.
- 2) IL CONIUGE, se a carico.
- 3) I FIGLI legittimi e illegittimi, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge (art. 38 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818), purché a carico del lavoratore iscritto.

CONDIZIONI PER OTTENERE LE ASSISTENZE

- 1) OPERAI: aver maturato almeno 1620 ore nell'anno oppure 810 ore nei sei mesi precedenti la data dell'evento per cui si richiede l'assistenza.
IMPIEGATI: aver maturato almeno 2 anni consecutivi di contribuzione alla data dell'evento.
- 2) Trovarsi alle dipendenze di un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile di Brescia, che abbia regolarmente inviato le denunce contributive e effettuato i relativi versamenti.
- 3) Presentare domanda entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura o dell'evento di cui si chiede il rimborso.
AVVERTENZA: una volta che l'operaio ha ottenuto la cifra massima rimborsabile prevista per un determinato sussidio, può presentare una nuova domanda di rimborso (per lo stesso sussidio e per lo stesso beneficiario) solo se sono trascorsi almeno 12 mesi fra la data di emissione della prima fattura e la data di emissione della nuova fattura.

OPERAI: ORE VALIDE PER OTTENERE IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE

- ore di lavoro ordinario e ore di festività
- ore di malattia/infortunio/mal. professionale debitamente certificate
- (nei limiti della conservazione del posto di lavoro)
- ore di ferie maturate e godute (160 ore annue)
- ore di permessi individuali retribuiti (88 ore annue)
- ore di congedo matrimoniale
- ore di assenza per maternità (limitatamente al periodo obbligatorio)
- ore di Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria (nei limiti di legge)
- ore di assenza retribuita per permessi sindacali e per assemblee sindacali (nei limiti di legge)
- ore di permessi retribuiti per cariche pubbliche (nei limiti di legge).

Nel calcolo delle ore vengono considerate, se documentate, anche quelle denunciate presso altre Casse Edili che accettino la reciprocità del trattamento.

NOTA: nell'elenco delle prestazioni ci sono assistenze previste SOLO per gli OPERAI (non per gli impiegati):

- PREMIO GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA
- 150 ORE LAVORATORI STUDENTI
- APE 300 ORE
- SUSSIDIO PENSIONE
- VESTIARIO E CALZATURE
- PRESTAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DI IMPRESE EDILI FALLITE *dal 2006*

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

ELENCO ASSISTENZE

PRESTAZIONI ORDINARIE

01. SUSSIDIO PER VISITE OCULISTICHE E ACQUISTO PROTESI *Operai / Impiegati*

Il sussidio è pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 165,00 annui per ogni avente diritto.

Non è previsto rimborso per spese unitarie inferiori a Euro 25,82.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia leggibile della fattura dell'ottico o scontrino parlante con prescrizione lenti,
- 3 - fotocopia parcella dell'eventuale visita oculistica.

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali o di assegni familiari per quel familiare.

02. SUSSIDIO PER PROTESI ODONTOIATRICHE, ORTOPEDICHE, ORTOFONICHE *Op. / Impg.*

Il sussidio è pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 800,00 annui per ogni avente diritto.

Non è previsto rimborso per spese unitarie inferiori a Euro 30,99.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia leggibile della fattura dell'ottico o scontrino parlante con prescrizione lenti,
- 3 - fotocopia parcella dell'eventuale visita oculistica.

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali o di assegni familiari per quel familiare.

NOTA: non è concesso alcun sussidio per la sola visita odontoiatrica, ortopedica o ortofonica; non è concesso alcun sussidio per la cura dei denti (pertanto la fattura dovrà riportare l'importo delle protesi distinto da quello delle eventuali cure oppure, se nella fattura la dicitura è generica, dovrà essere allegato il preventivo o una dichiarazione del dentista o dell'odontotecnico da cui risulti l'importo delle protesi).

PRECISAZIONE SULLE SPESE ODONTOIATRICHE:

SONO RIMBORSABILI solo i lavori protesici: apparecchi ortodontici e lavori di ortodonzia / elementi in oro resina e ceramica (anche provvisori) / protesi mobili (anche provvisorie) / impiantologia / ricostruzioni coronali / riparazione e ribasatura protesi / ponti / perni moncone / scheletrati / capsule / attacchi in metallo / ganci a filo o fusi / cappette bloccaggio viti / barre linguali e barre di Ackermann / bite / ecc.

NON SONO RIMBORSABILI le cure conservative: visite / radiografie (ortopantomografie) / endodonzia / applicazioni fluoro / sbiancatore / ablazioni tartaro / estrazioni / devitalizzazioni monocalari o policalari / otturazioni semplici o in amalgama / intarsi / faccette estetiche / sigillatura solchi / courettage (chirurgia paradentale, pulizia della radice) / onley (otturazione in composito con impronta di grado superiore) / ecc.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

03. PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA' IN EDILIZIA

Operai

(prestazione soggetta a ritenuta d'acconto)

Premio per ogni giovane di età fra i 15 e i 18 anni (compresi) che inizi la sua attività lavorativa in edilizia (o vi si trasferisca da altra occupazione). Dopo 1 anno di lavoro è concesso un premio di:

- Euro 206,58 per chi non ha frequentato il biennio diurno della Scuola Edile,
- Euro 361,52 per gli ex allievi del biennio diurno della Scuola Edile.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - dichiarazione dell'impresa attestante la data di inizio dell'attività,
- 3 - eventuale attestato di qualifica del biennio diurno della Scuola Edile, qualora il richiedente ne fosse in possesso.

04. 150 ORE LAVORATORI STUDENTI

Operai

(prestazione soggetta a ritenuta d'acconto)

Ai lavoratori studenti che frequentano le scuole medie inferiori e superiori (presso una scuola statale, legalmente riconosciuta, parificata o regionale) è riconosciuto il rimborso delle ore di lavoro perse, fino a un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.

Vengono rimborsate:

- tutte le ore perse, se il lavoratore lascia il cantiere prima delle ore 16.00,
- due ore, se il lavoratore lascia il cantiere fra le 16.00 e le 17.00,
- un'ora, se il lavoratore lascia il cantiere dopo le 17.00,
- otto ore al giorno per ogni giorno d'esame, escluso il sabato.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile,
- 2 - dichiarazione di frequenza rilasciata dalla scuola, con la specifica dei giorni di presenza e di assenza.

05. RIMBORSO SPESE DIDATTICHE - SCUOLE MEDIE

Operai / Impiegati

Il sussidio è di Euro 150,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le scuole medie inferiori.

Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente.

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile per tutto il mese di settembre e fino al 1° ottobre compreso
(il requisito delle ore deve essere maturato al 1° ottobre dell'anno in corso).

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - certificato di iscrizione e frequenza,
- 3 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile a partire dal mese di ottobre (disponibile anche sul nostro sito internet).

NOTA: il modulo va compilato sia dall'operaio che dalla ditta e deve essere presentato alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre. Il sussidio viene erogato a febbraio.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

06. ASSEGNI DI STUDIO - SCUOLE SUPERIORI E UNIVERSITA'

Operai / Impiegati

Il sussidio è di:

- Euro 300,00 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti le scuole medie superiori
- Euro 774,69 annui per ogni figlio (o equiparato) a carico che frequenti l'università o un istituto parauniversitario.

Il sussidio è esteso anche al lavoratore studente.

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile per tutto il mese di settembre e fino al 1° ottobre compreso
(il requisito delle ore deve essere maturato al 1° ottobre dell'anno in corso);
- 2 - gli studenti delle scuole medie superiori non devono essere ripetenti
(a meno che nell'anno precedente non abbiano usufruito del sussidio);
- 3 - gli studenti universitari devono aver superato con esito favorevole almeno il 60% degli esami previsti dal piano degli studi consigliato dalla facoltà per l'anno accademico precedente.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia leggibile del codice fiscale dello studente,
- 3 - certificato di iscrizione per l'anno in corso,
- 4 - SCUOLA SUPERIORE: certificato di promozione dell'anno precedente,
- 5 - UNIVERSITA': certificato riportante gli esami sostenuti (fotocopia libretto universitario),
- 6 - UNIVERSITA': il 1° anno accademico, certificato di promozione dell'anno precedente,
- 7 - UNIVERSITA': dal 2° anno accademico in poi, piano degli studi consigliato dalla Facoltà,
- 8 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile a partire dal mese di ottobre (disponibile anche sul nostro sito internet)

NOTA: il modulo va compilato dall'operaio, dallo studente e dall'impresa e deve essere presentato alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 dicembre.

Il sussidio viene erogato a febbraio e viene intestato allo studente.

07. COLONIE ESTIVE

Operai / Impiegati

Nelle colonie estive marine e montane possono essere ammessi gratuitamente tutti i figli (o equiparati) di età compresa fra i 5 anni e i 15 anni.

BAMBINI: devono aver compiuto i 5 anni entro il 1° gennaio.

ADOLESCENTI: non devono aver ancora compiuto i 16 anni al 30 giugno.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopia della tessera sanitaria,
- 3 - attestazione dell'impresa che l'iscritto gode di detrazioni fiscali o assegni familiari per il minore a carico,
- 4 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile (disponibile anche sul nostro sito internet).

NOTA: la domanda va presentata entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

08. SUSSIDIO PENSIONE

Operai

(prestazione soggetta a ritenuta d'acconto)

Il sussidio è di Euro 200,00 ed è riconosciuto a tutti gli operai collocati in pensione dall'INPS.

REQUISITI ESSENZIALI:

1 - aver maturato almeno 4000 ore nei tre anni precedenti al collocamento in pensione.

DOCUMENTI da presentare:

1 - fotocopia del prospetto di liquidazione INPS (Mod. TE 08).

NOTA: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla data di decorrenza o dalla data di emissione del Mod. TE 08.

09. CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER FAMILIARI DI 1° GRADO

Operai / Impiegati

Il contributo è di Euro 542,28 da erogarsi nel caso di decesso:

- del coniuge a carico,
- dei genitori dell'operaio se a carico o titolari di una pensione INPS non superiore al trattamento minimo,
- dei figli legittimi, illegittimi, adottivi o equiparati fiscalmente a carico.

DOCUMENTI da presentare (tutti in carta semplice):

- 1 - stato di famiglia del lavoratore iscritto,
- 2 - se il defunto è la madre dell'operaio, atto notorio indicante il grado di parentela,
- 3 - certificato di morte,
- 4 - se il defunto era pensionato, fotocopia certificato INPS (mod. O BIS M),
- 5 - se il defunto era a carico, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante il godimento delle detrazioni fiscali o degli assegni familiari per la persona defunta.

NOTA: la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data del decesso.

10. CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER IL LAVORATORE ISCRITTO

Operai / Impiegati

Il contributo è di Euro 1.084,56 da erogarsi agli eredi legittimi dell'operaio deceduto.

DOCUMENTI da presentare (tutti in carta semplice):

- 1 - stato di famiglia storico alla data del decesso (con indicato il nome del defunto),
- 2 - certificato di morte,
- 3 - atto notorio indicante gli eredi,
- 4 - delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,
- 5 - fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario.

NOTA: la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data del decesso.

11. SUSSIDIO STRAORDINARIO PER CASI ECCEZIONALI

Operai / Impiegati

Viene erogato qualora l'operaio dimostri di aver sostenuto spese straordinarie per cure mediche o interventi medici particolarmente onerosi.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione,
- 2 - fotocopie leggibili di fatture e di ogni altro documento che possa comprovare le spese sostenute,
- 3 - certificato medico riportante la patologia o prescrizione medica che motiva la spesa,
- 4 - fotocopia della dichiarazione dei redditi (modello Unico o 730) o CUD di tutti i componenti del nucleo familiare.

NOTA: la domanda deve riferirsi a spese sostenute nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta.

Se la richiesta è per un familiare, va allegata una dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore gode di detrazioni fiscali o di assegni familiari per quel familiare.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

12. APE 300 ORE

Operai

In caso di morte o di inabilità totale dell'operaio è erogata dalla Cassa Edile una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante all'operaio al momento dell'evento.

REQUISITI per ottenere la prestazione:

- 1 - aver percepito o maturato almeno una volta l'anzianità professionale edile,
- 2 - essere iscritti alla Cassa Edile al momento dell'evento,
- 3 - avere, nel biennio precedente l'evento, delle ore accantonate alla Cassa Edile.

DECESSO

Documenti da presentare in caso di DECESSO del lavoratore:

- 1 - stato di famiglia storico (con indicato il nome del defunto),
- 2 - certificato di morte,
- 3 - atto notorio indicante gli eredi,
- 4 - delega (con firma autenticata) degli eventuali eredi maggiorenni in favore di un'unica persona,
- 5 - fotocopia del codice fiscale dell'erede beneficiario.

INABILITA' TOTALE

Documenti da presentare in caso di INABILITA' TOTALE del lavoratore:

- 1 - mod. TE08 rilasciato dall'INPS attestante il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.

13. ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO

Operai / Impiegati

L'assicurazione copre tutti i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Brescia.

La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verificano fuori del lavoro o in itinere e che comportino un'inabilità permanente o il decesso del lavoratore.

INVALIDITA' PERMANENTE

Documenti da presentare in caso di INVALIDITA' PERMANENTE del lavoratore:

- 1 - denuncia dettagliata del sinistro,
- 2 - certificati medici e certificato di guarigione,
- 3 - certificato rilasciato dal proprio medico o da uno specialista con l'indicazione dell'inabilità permanente residua.

DECESSO

Documenti da presentare in caso di DECESSO del lavoratore:

- 1 - denuncia dettagliata del sinistro,
- 2 - stato di famiglia,
- 3 - certificato di morte,
- 4 - documentazione delle cause del decesso,
- 5 - testamento o atto notorio.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

14. VESTIARIO E CALZATURE

Operai

La fornitura del vestiario e delle scarpe antinfortunistiche è gratuita ed è regolamentata dal CCPL 30/6/1986.

Viene effettuata una volta all'anno: la consegna è prevista per la metà di ottobre o i primi giorni di novembre.

REQUISITI:

- 1 - risultare iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data del 31 MAGGIO, alle dipendenze di una ditta in regola con i versamenti e con l'invio delle denunce mensili,
- 2 - aver accantonato 250 ore di lavoro o assimilate nel bimestre aprile-maggio oppure 1375 ore nei dodici mesi precedenti il 31 maggio (per ore assimilate si intendono le eventuali ore di assenza per malattia, infortunio, ferie, festività e permesso retribuito),
- 3 - essere presente presso un'impresa edile regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Brescia nel periodo di inoltro degli ordini o alla data prevista per la consegna del materiale.

NOTA: la fornitura non è dovuta a quei lavoratori che, pur avendo maturato il diritto, non sono più iscritti alla Cape alla data in cui vengono inoltrati gli ordini ai fornitori o alla data prevista per la consegna del materiale.

Il lavoratore può scegliere fra cinque tipi di vestiario e due tipi di scarpe antinfortunistiche:

VESTIARIO

Tipo A: 1 giubbino color *kaki* + 2 pantaloni color *kaki* + 1 maglietta

Tipo B: 2 tute

Tipo C: 2 *jeans* + 1 *gilet* trapuntato con interno foderato in flanella

Tipo D: 1 *jeans* + 1 giubbotto *pilot*

Tipo E: 2 *jeans* + 1 *pile*

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Tipo A: scarpa alta

Tipo B: scarpa bassa

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

PRESTAZIONI INTRODOTTE IN VIA SPERIMENTALE

01. PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Operai / Impiegati

ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE / COSTRUZIONE

(prestazione soggetta a ritenuta d'acconto)

Con accordo dell'aprile 2004 tra il Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Brescia (FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA - CGIL), è stata istituita una nuova assistenza a favore dei lavoratori (operai e impiegati) iscritti alla CAPE che intendono acquistare, ristrutturare o costruire la "prima casa di abitazione".

L'assistenza, introdotta in via sperimentale per gli anni 2004-2005, è stata prorogata fino al 31/12/2010

Questa nuova assistenza prevede a favore dei lavoratori iscritti alla CAPE due possibilità:

A - TASSI AGEVOLATI

Tassi agevolati per la stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della "prima casa di abitazione". A tal fine la CAPE ha sottoscritto apposite convenzioni con istituti di credito.

Elenco delle Banche che aderiscono alla convenzione:

- UBI BANCA

B - CONTRIBUTO

Contributo, da parte della CAPE, per ridurre l'onere economico del pagamento degli interessi relativi al mutuo ipotecario stipulato dai lavoratori stessi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della "prima casa di abitazione". Potranno beneficiare del contributo solamente i lavoratori iscritti alla CAPE ed in possesso dei requisiti indicati nel regolamento.

Il contributo verrà erogato nei limiti di quanto previsto dall'accordo mediante graduatoria.

Il REGOLAMENTO è pubblicato sul ns. sito internet.

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

02. PRESTAZIONE A FAVORE DI IMPRESE EDILI FALLITE - C.C.P.L. 31/07/2006 *Operai*

Assistenza introdotta a favore dei dipendenti di imprese fallite in possesso dei requisiti di seguito indicati e la cui sentenza sia stata depositata presso la cancelleria dal 1° settembre 2006 ed entro il 31.12.2010.

REQUISITI:

- 1 - le imprese fallite devono avere almeno 5 anni (60 mesi) di iscrizione alla CAPE antecedenti la data della sentenza;
- 2 - le imprese devono essere in regola per 4 anni (48 mesi), che decorrono dal 12° mese antecedente la data del fallimento, con gli adempimenti contributivi nei confronti della Cassa stessa. Detto requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa abbia denunciato per ciascun operaio almeno 150 ore ogni mese;
- 3 - le imprese nel periodo precedente (4 anni come indicato nel punto 2) non devono aver avuto alcun contenzioso legale con la CAPE e gli eventuali inadempimenti (dicasi versamento scadenza fine mese successivo di ogni denuncia) verificatisi nel versamento della contribuzione dovuta alla CAPE non devono essere occorsi per più di 10 volte;
- 4 - i dipendenti possibili destinatari della prestazione devono avere almeno 2 anni (24 mesi) di anzianità di iscrizione alla Cassa antecedenti la data della sentenza di fallimento.

In presenza di tutti i requisiti sopra riportati :

- 1 - si considerano utili ai fini della maturazione del diritto del lavoratore a ricevere le assistenze da parte della Cassa Edile, le ore denunciate ma non versate da parte dell'impresa fallita;
- 2 - si considerano utili ai fini della maturazione del diritto del lavoratore a ricevere l'APE (2.100 ore nel biennio precedente l'erogazione) nonché ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di APE, le ore denunciate anche se non contribuite dall'impresa fallita;
- 3 - ai lavoratori aventi diritto la Cassa Edile erogherà il 10% degli importi cui avrebbero diritto i lavoratori a titolo di ferie e gratifica natalizia.

Resta inteso che le somme assegnate dalla procedura fallimentare alla Cassa Edile rimarranno acquisite dalla Cassa medesima nei limiti di quanto già riconosciuto ai lavoratori e invece, per l'eccedenza, la Cassa provvederà a integrare quanto già riconosciuto ai lavoratori.

03. ASILI NIDO - RIMBORSO RETTE

Operai / Impiegati

Assistenza introdotta in via sperimentale dal 2009.

Il rimborso è di Euro 150,00 per ogni figlio a carico.

Il rimborso verrà erogato fino a esaurimento dei fondi stanziati (Euro 30.000,00 per il 2009).

REQUISITI per ottenere il sussidio:

- 1 - i figli devono essere fiscalmente a carico del lavoratore almeno per il 50%.

DOCUMENTI da presentare (tutti in carta semplice):

- 1 - certificato di iscrizione e frequenza all'asilo nido (o documentazione equivalente),
- 2 - quietanza di pagamento di almeno una rata,
- 3 - domanda compilata su apposito modulo da richiedere alla Cassa Edile, disponibile anche sul nostro sito internet.

NOTA: La richiesta va presentata entro e non oltre il 30 GIUGNO 2009.

Sono escluse dal rimborso le rette pagate per scuole materne (scuole dell'infanzia).

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

PRESTAZIONI STRAORDINARIE

01. MISURE ANTICRISI - CIG e DISOCCUPAZIONE

Operai / Impiegati

Il COLLEGIO COSTRUTTORI di Brescia e le organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL hanno sottoscritto accordi volti a fronteggiare l'attuale crisi economica:

(accordo provinciale del 14/10/2009 / accordo provinciale del 21/01/2010)

Per effetto di questo accordo a partire da OTTOBRE 2009 sono stati ridotti i contributi da versare alla Cassa Edile ed è stato introdotto un contributo straordinario a sostegno dei lavoratori.

Il contributo straordinario viene riconosciuto a:

- OPERAI iscritti alla Cassa Edile di Brescia,
- IMPIEGATI iscritti alla Cassa Edile di Brescia.

Il CONTRIBUTO STRAORDINARIO è relativo a:

1. CIG ORDINARIA PER MANCANZA DI LAVORO / CIG STRAORDINARIA
2. DISOCCUPAZIONE CONNESSA ALLA CRISI ECONOMICA

La Cassa Edile riconosce per ogni richiedente (OPERAIO o IMPIEGATO iscritto) un contributo settimanale di € 40,00 lordi (€ 30,80 netti) per un massimo di 13 settimane fino a un importo massimo di € 520,00 lordi per anno Cassa Edile.

1. CIG ODINARIA PER MANCANZA DI LAVORO / CIG STRAORDINARIA

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL LAVORATORE POSTO IN CASSA INTEGRAZIONE PER ALMENO 80 ORE AL MESE oppure 120 ORE NELL'ARCO DI UN TRIMESTRE.

Il contributo viene riconosciuto per la durata dell'intervento della CIG, ma non oltre il 28.02.2011.

Nel caso di periodi di CIG inferiori alla settimana, il contributo settimanale verrà riparametrato su base oraria.

REQUISITI per ottenere il contributo:

- 1 - lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data di inizio della CIG e per tutta la sua durata,
- 2 - impresa in regola con i versamenti,
- 3 - OPERAI: 1620 ore dichiarate nei 12 mesi precedenti
oppure 810 ore nei sei mesi precedenti l'inizio della CIG.
 - a. Se l'impresa ha sede legale in provincia di Brescia:
l'operaio deve risultare iscritto a Brescia da almeno 12 mesi, anche non consecutivi
(vengono tenuti in considerazione anche i periodi di trasferta in cui è stato iscritto presso altre Casse).
 - b. Se l'impresa ha sede legale fuori della provincia di Brescia:
l'operaio deve risultare iscritto a Brescia da almeno 12 mesi consecutivi.
- IMPIEGATI: almeno 2 anni consecutivi di contribuzione alla Cassa Edile di Brescia.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - modulo di richiesta debitamente compilato dal lavoratore con i seguenti allegati:
 - LETTERA DELL'IMPRESA che riporta il periodo e la motivazione della richiesta di CIGDa inviare alla Cassa Edile entro 90 giorni dall'inizio della CIG
(oppure dal 1° ottobre 2009 se l'inizio della CIG è anteriore a tale data).

SERVIZI AI LAVORATORI

01.01.2011

2. DISOCCUPAZIONE CONNESSA ALLA CRISI ECONOMICA

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AL LAVORATORE CHE SIA DISOCCUPATO PER ALMENO 80 ORE.
Nel caso di periodi di disoccupazione inferiori alla settimana, il contributo settimanale verrà riparametrato su base oraria.

REQUISITI per ottenere il contributo:

- 1 - Lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Brescia alla data del licenziamento.
 - 2 - Ultima impresa in regola con i versamenti.
 - 3 - OPERAI 1620 ore dichiarate nei 12 mesi precedenti
oppure 810 ore nei sei mesi precedenti l'inizio della CIG.
 - a. Se l'ultima impresa ha sede legale in provincia di Brescia:
l'operaio deve risultare iscritto a Brescia da almeno 12 mesi, anche non consecutivi
(vengono tenuti in considerazione anche i periodi di trasferta in cui è stato iscritto presso altre Casse).
 - b. Se l'ultima impresa ha sede legale fuori della provincia di Brescia:
l'operaio deve risultare iscritto a Brescia da almeno 12 mesi consecutivi.
- IMPIEGATI almeno 2 anni consecutivi di contribuzione alla Cassa Edile di Brescia.

DOCUMENTI da presentare:

- 1 - Modulo di richiesta debitamente compilato dal lavoratore con i seguenti allegati:
 - LETTERA DI LICENZIAMENTO DELL'IMPRESA riportante la motivazione del licenziamento,
 - DICHIARAZIONE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO:
 - Dichiarazione di disponibilità al lavoro relativamente allo "stato di disoccupazione"
 - Stato occupazionale

Da inviare alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla data di disoccupazione (oppure dal 1° ottobre 2009 se lo stato di disoccupazione è anteriore a tale data)

- 2 - Autocertificazione mensile di disoccupazione in cui il lavoratore dichiara che in quel mese è ancora disoccupato.
Da inviare alla Cassa Edile dal mese successivo a quello di riferimento.